

	<p>Istituto Comprensivo Statale “ T. Valenti” Trevi (Pg) Piazza Garibaldi, 14 Tel.: 0742/78214 – 78295 – fax 0742/332286 pgic809009@istruzione.it – pgic809009@pec.istruzione.it www.scuoletrevi.edu.it C.F.: 82002000543 – Codice Ist.: PGIC809009</p>	
---	--	---

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

Il Consiglio di Istituto

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) modificata e integrata dalla Legge n.15/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche) e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art.7 comma 6, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;
- Visto il D.lgs. n.33/2013 e la Legge n.190/2012;
- Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);
- Visto il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107) e, in particolare,
 - l’art. 43 comma 3, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
 - l’art. 45 comma 2 lettera h), ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell’attività negoziale inerente ai contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;

- Considerata la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di collaborazioni esterne alle PP.AA.;
- Considerata la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regola i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
- Visto il D.I. n. 326 del 12/10/1995, Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione;
- Viste le Note MIUR prot. n. 37407 del 21/11/2017, prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 e prot. n. 34815 del 02/08/2017, recanti le modalità di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;
- Vista la Circolare MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017, recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che esterni;
- Vista la Nota MI prot. n. 25415 del 04/11/2021, Schema di Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018

ADOPTA

il presente Regolamento per il conferimento degli incarichi individuali nei termini che seguono.

Art. 1 - Finalità, principi e ambito di applicazione

1. Il presente schema di Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. h), del D.I. 129/2018, definisce e disciplina le procedure, le modalità, i criteri e i limiti per il conferimento di incarichi individuali da parte del Dirigente Scolastico.
2. Il conferimento degli Incarichi di cui al presente Regolamento è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento gli affidamenti in cui l'apparato strumentale di persone e mezzi e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull'attività individuale dell'incaricato, ovvero gli appalti di servizi.
4. Rientrano nella disciplina del presente Regolamento gli Incarichi conferiti dalle Istituzioni Scolastiche a:
 - a) personale interno;
 - b) personale di altre Istituzioni Scolastiche;
 - c) personale esterno appartenente ad altre PA;
 - d) personale esterno (privati).
5. Quanto di seguito specificato non si applica ad attività per esperti che si esauriscono in un'unica prestazione.

Art. 2 - Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente Scolastico analizza il proprio fabbisogno e valuta la possibilità di sopperire allo stesso nel rispetto del seguente iter:
 - a) ricognizione del personale interno all'Istituzione Scolastica;
 - b) in caso di impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, affidamento ad una risorsa di altra Istituzione scolastica mediante il ricorso all'istituto delle cc.dd. "collaborazioni plurime", ai sensi dell'art. 35 del CCNL (personale docente) e dell'art. 57 del CCNL (personale ATA);
 - c) in alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, affidamento di un contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001, al personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione o a soggetti privati.
2. Rispetto al punto c), la selezione tiene conto, in via preferenziale, di personale dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla PA.
3. L'Istituzione Scolastica può espletare l'iter selettivo pubblicando un avviso per ciascuna fase o un avviso unico per più fasi o per tutte le fasi.
4. Il soggetto incaricato non deve essere nella condizione di incompatibilità o in conflitto d'interesse con l'incarico specifico e la professione svolta; a tal fine l'Istituzione Scolastica richiede un'autocertificazione che attesti tale condizione e la sottoscrizione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013.
5. L'Istituzione Scolastica è tenuta, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, ad acquisire dalle Autorità competenti, per ciascun soggetto incaricato, il certificato del casellario giudiziale, al fine di non assumere personale che abbia subito condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p.
6. Ai fini della stipula di contratti con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica, l'Istituzione Scolastica richiede la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.lgs. 165/2001.

Art. 3 - Selezione personale interno

1. L'Istituzione Scolastica provvede a verificare se siano presenti e disponibili, tra il personale interno, le risorse professionali di cui ha necessità, rendendo noti i propri fabbisogni in sede collegiale o mediante apposito avviso interno da pubblicare sul proprio Albo on line (l'avviso interno è obbligatorio nel caso di progetti finanziati con fondi europei).
2. L'Istituzione Scolastica, ove individui il personale idoneo al suo interno, procede all'affidamento con lettera d'incarico, concludendo in tal modo la selezione.

Art. 4 - Selezione personale esterno attraverso collaborazioni plurime - CCNL vigente

1. Accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, in caso di ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica pubblica sul proprio Albo on line un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, con il quale manifesta l'intenzione di far ricorso ad un docente in servizio presso tali Istituzioni.
2. Qualora presso altra Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di personale idoneo, sarà possibile instaurare un rapporto di collaborazione plurima, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio e non comporti esoneri, neppure parziali, dal servizio.

Art. 5 - Selezione personale esterno attraverso affidamento di contratto di lavoro autonomo - art.7 co.6 del D.lgs. 165/2001

1. In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il Dirigente Scolastico avvia la procedura di comparazione mediante la pubblicazione di un avviso all'Albo on line dell'Istituzione Scolastica.
2. Il conferimento degli incarichi a professionisti esterni si fonda sui seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve essere predeterminato, alla stregua del compenso, e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Istituzione Scolastica conferente;
 - b) la prestazione deve essere di natura altamente qualificata;
 - c) la prestazione deve avere natura temporanea e predeterminata;
 - d) i soggetti incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, in caso di affidamento di incarichi:
 - a) in favore di professionisti iscritti in ordini o albi;
 - b) in favore di professionisti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'attività informatica o a supporto dell'attività didattica e di ricerca.
4. Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 53 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente.

Art. 6 - Avvisi di selezione

1. Il Dirigente Scolastico, sulla base delle esigenze individuate per la realizzazione dei progetti e delle attività del PTOF o dei progetti autorizzati e finanziati con fondi europei o ministeriali, individua di volta in volta le attività formative o le specifiche prestazioni per i quali è necessario conferire incarichi a personale esperto o tutor, interno o esterno, e ne dà informazione pubblicando all'Albo della scuola specifici avvisi.
2. Il contenuto dell'avviso di selezione riporta, in via indicativa, i seguenti elementi:
 - a) oggetto dell'incarico;
 - b) profilo professionale oggetto della procedura selettiva, con specificazione delle competenze e conoscenze richieste;
 - c) specifici criteri predeterminati sui quali si baserà la selezione, anche mediante comparazione dei curricula vitae, con indicazione del relativo punteggio;
 - d) compenso previsto e modalità di remunerazione;
 - e) durata dell'incarico;
 - f) modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle candidature;
 - g) modalità di svolgimento della procedura di selezione;
 - h) informativa in materia di trattamento dei dati personali e ulteriori previsioni richieste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. L'avviso di selezione è pubblicato sul Albo on line dell'Istituzione Scolastica, con allegato il format di istanza di partecipazione contenente le dichiarazioni di legge e la griglia di autovalutazione titoli.
4. Nel caso in cui l'avviso riguardi più fasi o tutte le fasi dell'*iter* procedimentale, esso riporta puntualmente l'ordine di priorità nella selezione dei candidati, a seconda della specifica tipologia di appartenenza degli stessi (personale interno, personale di altra Istituzione Scolastica, risorsa appartenente alla Pubblica Amministrazione ma non ad Istituzioni Scolastiche, soggetto privato), e descrive le diverse fasi procedurali che l'Istituzione seguirà ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico.
5. Alla scadenza del termine utile di presentazione il Dirigente Scolastico provvede alla comparazione dei *curricula* in autonomia o per mezzo di una commissione di valutazione e alla formazione della graduatoria.
6. Nell'eventualità che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie, è facoltà del Dirigente Scolastico riaprire l'avviso oppure assegnare gli incarichi residuali distribuendoli tra gli aventi presentata candidatura in parti uguali, purché in possesso dei titoli richiesti e della provata esperienza e motivazione accertata attraverso colloquio con il D.S.

Art. 7 - Criteri generali di selezione e procedura per il conferimento degli incarichi

1. Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:
 - 1° MACROCRITERIO: Requisiti per l'accesso al pubblico impiego (da possedere obbligatoriamente);
 - 2° MACROCRITERIO: Curriculum del candidato (titolo di studio e culturali, competenze professionali);
 - 3° MACROCRITERIO: qualità del progetto (ove richiesto)
 - Valore innovativo del progetto presentato
 - Convenienza dell'offerta in termini di costo/beneficio
2. Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione comparativa dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui al presente articolo.
3. Rispetto ai *curricula* di ciascun candidato, saranno valutati i seguenti elementi e tutti gli altri aspetti ritenuti necessari nel caso di specie e predeterminati all'interno dell'avviso:
 - a) titoli di studio e titoli culturali
 - titolo di laurea, master, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
 - titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento;
 - titoli formativi, corsi di formazione/aggiornamento nella materia oggetto dell'avviso;
 - pubblicazioni;
 - competenze informatiche certificate (ove funzionali);
 - competenze linguistiche certificate (ove funzionali);
 - competenze digitali o altre certificazioni utili per le eventuali per le eventuali piattaforme da gestire coerenti con la figura richiesta;
 - possesso di ulteriori certificazioni attinenti all'avviso se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
 - iscrizione in albi professionali se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta;
 - b) competenze/esperienze professionali:
 - precedenti esperienze professionali presso Istituzioni Scolastiche inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta;

- esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro, se inerenti alla tipologia dell'incarico e coerenti con la figura richiesta.
4. Gli elementi sopra indicati possono essere utilizzati tutti o in parte o ulteriormente specificati in relazione alla professionalità richiesta; i punteggi attribuiti sono riportati nella griglia di valutazione allegata agli avvisi. Il Dirigente Scolastico può inserire anche titoli non previsti in questo Regolamento e attribuire punteggi, in funzione delle esigenze e della tipologia di incarico.
 5. Viene ritenuto ammissibile in casi particolari quali la gestione di progetti cofinanziati con i fondi europei, il criterio di conoscenza delle procedure di gestione delle piattaforme ministeriali.
 6. L'Istituzione Scolastica può anche prevedere la possibilità di effettuare un colloquio orale, ove si ritenga opportuno per la tipologia di incarico da affidare.
 7. Gli incarichi sono conferiti ai candidati secondo l'ordine della graduatoria.
 8. A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato
 - che abbia lavorato con valutazione positiva nel nostro istituto;
 - che abbia maturato maggiore varietà di esperienze.Tali criteri sono da intendersi in ordine gerarchico.
 9. La graduatoria è pubblicata all'Albo on line dell'Istituzione Scolastica.

Art. 8 - Deroga alla procedura comparativa

1. Ferma la necessità di individuare soggetti idonei all'interno, l'Istituzione Scolastica, nel rispetto dei limiti e dei presupposti previsti dall'ordinamento, può conferire incarichi in via diretta, derogando alla procedura comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:
 - a) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità di conferire l'incarico;
 - b) prestazione che non consente forme di comparazione (condizione soggettiva di unicità della prestazione);
 - c) precedente procedura comparativa andata deserta;
 - d) collaborazioni meramente occasionali, come ad esempio per eventi o manifestazioni che prevedano singoli interventi o 2/ 3 incontri, e che richiedano l'intervento di personalità e professionalità specifiche.
2. Se oggetto dell'incarico è l'espletamento delle funzioni di RSPP e del medico competente deve essere integralmente rispettato quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, rispettivamente agli artt. 32 e 38.

Art. 9 - Affidamento servizi a soggetti giuridici

1. È possibile affidare a soggetti giuridici il percorso formativo o la specifica prestazione ricorrendo a procedure negoziali secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.ro 36/2023. In tali casi si fa riferimento al *Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale del Dirigente scolastico*, stilato ai sensi del Decreto ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 e del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Art 10 - Tipologie di rapporti negoziali

1. L'Istituzione Scolastica può stipulare con i soggetti esterni: contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.), contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.).
2. I contratti di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) devono espletarsi in attività svolte con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento da parte dell'Istituzione Scolastica, in qualità di committente.
3. I contratti di prestazione d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.) possono essere stipulati dall'Istituzione Scolastica per prestazioni frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento. L'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,

purché non sostitutivi di quelli curriculari, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.l. 129/2018 e dell'art. 40, comma 1, della Legge 449/1997.

4. Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, l'Istituzione procede a formalizzare un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico.

Art 11 - Stipula del contratto e della lettera di incarico

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla stipula del contratto con i soggetti esterni selezionati all'esito della procedura comparativa.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto da entrambi i contraenti e deve avere, di norma, il seguente contenuto:
 - a) parti contraenti;
 - b) oggetto della collaborazione;
 - c) durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
 - d) corrispettivo della prestazione indicato al lordo dell'I.V.A. (se dovuta) e dei contributi previdenziali e oneri fiscali;
 - e) modalità e tempi di corresponsione del compenso;
 - f) luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
 - g) previsione di clausole risolutive espresse e di penali per il ritardo;
 - h) possibilità da parte dell'Istituzione Scolastica di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni, qualora l'incaricato non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
 - i) previsione del foro competente cui la scuola intende demandare le eventuali controversie;
 - j) informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - k) disciplina delle modalità di trattamento dei dati personali eventualmente coinvolti dall'attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - l) dichiarazione del sottoscrittore di aver preso visione e di rispettare la documentazione predisposta dalla scuola in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
3. Qualora l'incarico sia conferito a personale interno alla scuola, ovvero a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l'istituto delle collaborazioni plurime, la scuola procederà a formalizzare una apposita lettera di incarico, la quale avrà, in via indicativa, almeno i seguenti contenuti:
 - a) durata dell'incarico;
 - b) oggetto dell'incarico;
 - c) obblighi derivanti dall'espletamento dell'incarico;
 - d) indicazione del compenso e di altri eventuali corrispettivi.

Art. 12- Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre una programmazione specifica in base alle eventuali indicazioni e richieste dell'Istituzione Scolastica ;
2. Definire con l' Istituzione scolastica il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art. 13 - Durata dell'incarico

1. La durata del contratto deve essere predeterminata, tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni da somministrarsi, e temporanea, ai sensi dell'art. 7 comma 6, del T.U.
2. L'Istituzione Scolastica può differire il termine di durata del contratto, in via eccezionale, e solo al fine di completare il progetto incaricato per ritardi non imputabili all'incaricato, nell'invarianza del compenso pattuito. Non è ammesso, in ogni caso, il rinnovo del contratto.
3. La lettera di incarico, nell'ipotesi di affidamenti a personale interno all'Istituzione o in caso di collaborazioni plurime, deve riportare la durata dello stesso incarico, la quale può eccezionalmente essere prorogata oltre la data di naturale scadenza, per motivate esigenze. In tal caso, la prosecuzione del rapporto con l'incaricato avviene alle stesse condizioni tecniche ed economiche già convenute in sede di Incarico.
4. Agli esperti/ tutor non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato, ed è esclusa l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 14 - Fissazione del compenso

1. Il Dirigente Scolastico provvede alla determinazione del compenso tenendo conto della complessità dell'incarico e del tempo presumibilmente necessario ad espletarlo, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto e delle disponibilità finanziarie programmate.
2. La liquidazione del compenso avviene dopo le necessarie verifiche sulla corretta esecuzione delle prestazioni.

Art. 15 - Obblighi fiscali e previdenziali

1. Gli incarichi esterni devono essere assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo, a seconda del regime fiscale e previdenziale proprio dell'incaricato.
2. Gli incarichi interni o quelli affidati mediante le collaborazioni plurime sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Art. 16 - Verifica dell'esecuzione e del buon andamento dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico, anche avvalendosi del DSGA, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'affidamento mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati della prestazione fornita dal soggetto esterno non siano conformi a quanto richiesto, il Dirigente Scolastico ricorre ai rimedi contrattualmente previsti, quali l'applicazione di penali o l'utilizzo di clausole risolutive espresse.

Art. 17 - Trasparenza

L'Istituzione Scolastica fornisce adeguata pubblicità all'Albo on line della scuola dell'esito della procedura comparativa espletata, secondo quanto indicato nel presente articolo.

1. In caso di incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola pubblica la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 33/2013, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi.
2. Gli incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e

collaboratori”, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013 , entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi.

3. L’Istituzione Scolastica, inoltre, procede alla comunicazione all’Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.lgs. 33/2013, relativi agli incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001.

Art. 18-Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente Regolamento devono essere introdotte mediante provvedimento adottato dal Consiglio d’Istituto.
2. Il presente Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.

Art. 19 - Interventi di esperti a titolo gratuito

Sono favoriti contratti di collaborazione a titolo gratuito, per attività volontariamente proposte con esperti, a condizione che siano utili e congrue con le finalità dell’Istituzione Scolastica. Sebbene l’attività sia prestata a titolo gratuito dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto.

Art. 20 - Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito internet dell’Istituzione Scolastica.

Regolamento approvato con Delibera n. 109 del Consiglio d’Istituto del 15/03/2024
--